

ATTO SENATO n. 1689

*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028*

Memoria della Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie con emendamenti all'A.S. 1689

Roma, 7-XI-2025

1

Premessa

A seguito della riforma del quadro di governance economica europea, entrata in vigore nel 2024, il Governo ha avviato il nuovo ciclo di programmazione economico-finanziaria per il triennio 2026-2028.

Il 2 ottobre 2025, l'Esecutivo ha approvato e trasmesso al Parlamento il Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP), che definisce il perimetro entro cui si sviluppa la manovra economica per il triennio di riferimento. Successivamente, il 15 ottobre 2025, è stato inviato al Parlamento, alla Commissione Europea e all'Eurogruppo il Documento Programmatico di Bilancio (DPB), che illustra in forma sintetica e standardizzata il progetto di bilancio per l'anno 2026.

Il 17 ottobre 2025, il Consiglio dei ministri ha approvato il Disegno di Legge di Bilancio, redatto in conformità alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 sulla contabilità e la finanza pubblica. Nel corso del mese di novembre, la Commissione Europea valuterà il disegno di legge, verificandone la coerenza rispetto alle nuove regole di governance economica e alle raccomandazioni specifiche per Paese formulate dal Consiglio dell'Unione Europea durante l'estate. Il disegno di legge, che include anche l'aggiornamento dei provvedimenti collegati alla manovra di bilancio, sarà infine approvato dal Parlamento entro il 31 dicembre 2025.

La presente memoria viene redatta in relazione al disegno di legge concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, presentato al Senato il 23 ottobre 2025 (A.S. 1689).

La FISH ETS (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie) ha seguito con attenzione l'intero iter procedurale di definizione del Piano Strutturale di Bilancio a Medio Termine e del Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP) 2025, evidenziando sin dalle prime fasi come la programmazione economica presenti interventi ancora marginali e di scarsa rilevanza rispetto ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. L'analisi condotta dalla Federazione ha messo in luce la limitata attenzione riservata, nelle politiche di bilancio, a misure effettivamente capaci di migliorare la qualità della vita, l'inclusione sociale e la partecipazione attiva delle persone con disabilità alla vita economica e comunitaria del Paese.

Con la presente memoria, la FISH ETS intende offrire al Parlamento una riflessione approfondita sulle condizioni macroeconomiche del Paese nel contesto internazionale e sul quadro delineato dalla legge di bilancio 2026, proponendo osservazioni e raccomandazioni mirate a:

- garantire risorse strutturali adeguate e continuative per sostenere politiche di intervento orientate alla piena realizzazione personale e all'autonomia delle persone con disabilità, promuovendo percorsi individualizzati di inclusione sociale, lavorativa e comunitaria che coinvolgano attivamente anche le famiglie, valorizzandone il ruolo di sostegno e di partecipazione;
- potenziare gli strumenti di sostegno ai Caregiver Familiari;
- assicurare un sistema integrato di servizi di prossimità, in grado di sostenere le famiglie e favorire la permanenza delle persone nel proprio contesto di vita;
- rafforzare la governance delle politiche sulla disabilità, rendendo stabile il confronto con le rappresentanze sociali e del Terzo Settore nella definizione e attuazione delle misure.

Le osservazioni della FISH ETS mettono in evidenza la necessità di rafforzare in modo strutturale le politiche pubbliche rivolte alle persone con disabilità e alle loro famiglie, affinché esse diventino un asse portante delle strategie di sviluppo sociale ed economico del Paese.

Nonostante i progressi normativi degli ultimi anni, tali persone restano spesso ai margini dei principali interventi di politica economica e sociale, con benefici ancora limitati e discontinui sul piano concreto della qualità della vita.

La FISH ETS sottolinea l'urgenza di promuovere politiche orientate alla dignità, all'equità e alla piena partecipazione, capaci di superare la logica assistenziale e di tradursi in azioni efficaci e misurabili in termini di inclusione, autonomia, accesso al lavoro, all'istruzione e ai servizi di cura e sostegno alla vita indipendente.

In questa prospettiva, gli emendamenti e le proposte avanzate dalla FISH ETS nella presente memoria intendono colmare le attuali lacune del quadro di bilancio, orientando le risorse pubbliche verso interventi strutturali, stabili e realmente trasformativi, capaci di produrre ricadute concrete e misurabili sulla vita quotidiana delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

L'obiettivo è quello di promuovere un modello di welfare inclusivo, non più concepito come mera risposta assistenziale o di protezione, ma come strumento di valorizzazione della persona, basato

sul riconoscimento delle capacità, delle aspirazioni e del contributo sociale ed economico che le persone con disabilità possono offrire alla collettività.

Un welfare, dunque, che investa sull'autonomia, la partecipazione e la pari opportunità, sostenendo la costruzione di percorsi di vita piena e autodeterminata, e riconoscendo il ruolo centrale delle persone con disabilità e delle famiglie come soggetti attivi di co-progettazione e corresponsabilità nelle politiche pubbliche.

Di seguito le proposte della Federazione:

A.S. 1689

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026
e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028**

EMENDAMENTO n.1

Articolo 129, comma 8.

SOPPRESSIONE DEL COMMA

****Relazione illustrativa: ****

Il presente emendamento propone la soppressione integrale del comma 8 dell'articolo 129, il quale attribuisce all'INPS, su richiesta del datore di lavoro, la facoltà di accertare la permanenza dei requisiti sanitari che danno diritto ai permessi previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Detto emendamento contrasta con le modalità di accertamento della valutazione di base di cui al Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62 che ha completamente riformato le modalità di accertamento. Detto accertamento è stato unificato in un'unica visita collegiale nell'unità di valutazione di base (UVB) presso l'INPS con valore polifunzionale, ed i fattori di revisione della condizione di disabilità sono già dettati nella normativa in vigore. La disposizione, così come formulata, appare in contrasto con le norme di legge in vigore e lesiva dei principi di tutela della dignità e dei diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari, in quanto introduce una logica di controllo potenzialmente discrezionale e ripetitiva che si pone in contrasto con lo spirito e la finalità della Legge 104/1992, nata per garantire il diritto all'assistenza, all'inclusione sociale e alla partecipazione piena alla vita comunitaria delle persone con disabilità. La norma rischia, inoltre, di creare una distorsione nei rapporti tra amministrazione e lavoratori pubblici, ponendo questi ultimi in una posizione di sospetto e vulnerabilità, anziché di tutela e sostegno. Essa attribuisce al datore di lavoro un potere di impulso nei confronti dell'INPS che può tradursi, nella prassi, in un eccesso di controlli o in comportamenti discriminatori, contrari al principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione e dalla Convenzione

ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con legge n. 18 del 2009) ed alla disciplina in vigore per tutti gli altri lavoratori autonomi e privati, in palese violazione con la Legge 20 maggio 1970, n. 300 ed il Decreto Legislativo 198/2006 (Codice delle pari opportunità). Sotto il profilo organizzativo e finanziario, la disposizione determina anche un aggravio di oneri per le amministrazioni pubbliche, in quanto prevede la stipula di convenzioni onerose con l'INPS per lo svolgimento delle verifiche, in contrasto con i principi di semplificazione amministrativa e di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione. La soppressione del comma 8 si rende pertanto necessaria per tutelare i diritti fondamentali delle persone con disabilità e delle loro famiglie, garantire un equilibrio corretto nei rapporti di lavoro nel settore pubblico e assicurare che i controlli in materia di accertamento sanitario continuino a svolgersi nel rispetto delle competenze già previste dalla normativa vigente, senza introdurre antinomie, discriminazioni ed abusi.

EMENDAMENTO n.2

Fondo per la formazione e la certificazione dei Disability Manager

****Testo proposto: ****

(Fondo per la formazione e la certificazione dei Disability Manager)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, destinato a finanziare percorsi di formazione e certificazione professionale dei Disability Manager nel settore pubblico e privato.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo.

****Relazione illustrativa: ****

L'emendamento istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo dedicato alla formazione e alla certificazione professionale dei Disability Manager, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2026. La misura risponde all'esigenza, ormai riconosciuta sia nel settore pubblico che in quello privato, di dotare le organizzazioni di figure interne competenti nella gestione, tutela e valorizzazione delle persone con disabilità. Il Disability Manager è chiamato a presidiare l'accessibilità fisica, digitale e organizzativa a promuovere accomodamenti ragionevoli e soluzioni personalizzate nei luoghi di lavoro, prevenire forme di discriminazione diretta e indiretta, accompagnare percorsi di inserimento, mantenimento e sviluppo professionale delle lavoratrici e dei lavoratori con disabilità. Si tratta quindi di una figura strategica non solo in termini di adempimento normativo, ma anche in termini di qualità organizzativa, benessere aziendale e inclusione lavorativa. Tuttavia, ad oggi il quadro nazionale è frammentato: esistono percorsi formativi molto eterogenei, non sempre riconosciuti in modo uniforme, e non è presente una linea di standard pubblica e verificabile che garantisca competenze minime omogenee. Il Fondo finanzia: percorsi di formazione specialistica per aspiranti Disability Manager e per personale interno alle amministrazioni pubbliche e alle imprese che intenda

assumere tale ruolo; procedure di certificazione delle competenze acquisite, finalizzate a riconoscere un profilo professionale omogeneo e spendibile. In questo modo l'intervento non si limita alla sensibilizzazione generale, ma punta alla costruzione di una professionalità riconoscibile, con competenze tecniche verificabili in materia di inclusione lavorativa, organizzazione del lavoro, sicurezza sul lavoro riferita alla disabilità, accessibilità degli ambienti e dei processi, gestione dei rientri dopo infortunio o malattia, e dialogo con servizi territoriali, INAIL, INPS, ecc. Il fondo è destinato sia al settore pubblico che al settore privato. Pubblica amministrazione: molte amministrazioni sono già chiamate ad adottare Piani per l'accessibilità, per l'inclusione e per la parità di trattamento. Tuttavia, mancano spesso figure interne con preparazione multidisciplinare (giuridico-organizzativa, ergonomico-tecnica, relazionale). Il Disability Manager può diventare presidio stabile per garantire il rispetto dei diritti delle persone con disabilità all'interno degli enti e la piena fruibilità dei servizi da parte dell'utenza. Imprese private: la presenza di una figura competente può migliorare l'attuazione degli obblighi di collocamento mirato, la gestione degli accomodamenti ragionevoli e, più in generale, le politiche di *retention* e valorizzazione dei talenti con disabilità, non riducendo l'inclusione a mero adempimento formale ma integrandola nelle strategie HR e di responsabilità sociale d'impresa. Il Fondo per la formazione e la certificazione dei Disability Manager risponde a un fabbisogno reale e già emerso nella prassi: avere figure competenti e qualificate che rendano effettivi, e non solo dichiarati, i diritti delle persone con disabilità nei luoghi di lavoro e nei servizi pubblici. La previsione di risorse dedicate e la definizione di criteri nazionali di accesso e certificazione assicurano uniformità, credibilità e stabilità alla figura del Disability Manager, trasformandola da buona pratica volontaria a presidio strutturato di inclusione.

EMENDAMENTO n.3

Incentivi per l'assunzione di persone con disabilità intellettuale relazionale e/o psichica

****Testo proposto: ****

(Incentivi per l'assunzione di persone con disabilità intellettuale relazionale e/o psichica)

1. Ai datori di lavoro privati che assumono persone con disabilità intellettuale relazionale e/o psichica a tempo indeterminato è riconosciuto un incentivo contributivo pari al 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi.
2. L'incentivo è cumulabile con le agevolazioni di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.»

****Relazione illustrativa: ****

L'emendamento introduce un incentivo contributivo specifico per favorire l'assunzione stabile, con contratto a tempo indeterminato, di persone con disabilità intellettuale relazionale e/o psichica. In particolare, ai datori di lavoro privati che assumono tali lavoratori è riconosciuto l'esonero totale (pari al 100 per cento) dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a proprio carico per i primi 36 mesi. L'incentivo è espressamente cumulabile con quelli già previsti dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68. L'obiettivo è rafforzare in modo strutturale l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità intellettuale relazionale e/o psichica, che rappresentano una delle fasce con maggiore difficoltà di accesso e permanenza nel mercato del lavoro ordinario. Queste difficoltà derivano da barriere culturali, timori organizzativi da parte delle imprese, necessità di affiancamento iniziale e di adattamento dei processi lavorativi. Il risultato è che, nonostante gli obblighi di collocamento mirato previsti dalla legge n. 68/1999, proprio questa tipologia di disabilità rimane spesso esclusa o inserita in modo precario. La misura interviene quindi sul punto critico principale segnalato dalle imprese: il costo iniziale di inserimento e di accompagnamento al lavoro. L'incentivo consiste nell'azzeramento del costo contributivo datoriale (previdenziale e assistenziale) per 36 mesi. Questa scelta ha tre implicazioni: Convenienza economica chiara e immediata per il datore di lavoro, che vede ridursi drasticamente il costo del lavoro nella fase più delicata, cioè l'ingresso e la stabilizzazione del lavoratore.

Promozione del contratto a tempo indeterminato, e quindi di un'occupazione non temporanea ma stabile, coerente con l'obiettivo di reale inclusione e non di mero adempimento formale. Tempo adeguato di accompagnamento: la durata di 36 mesi copre non solo l'assunzione, ma anche il periodo in cui spesso servono formazione in ingresso, tutoraggio interno e organizzazione di accomodamenti ragionevoli sul posto di lavoro. Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono persone con disabilità intellettuale relazionale e/o psichica. Questa specificazione è rilevante: non si interviene indistintamente su tutta la platea delle persone con disabilità, ma su quella che incontra le barriere più alte in termini di pregiudizio, adattamento organizzativo e rischio di esclusione sociale e occupazionale. In altri termini, l'emendamento è mirato: concentra risorse pubbliche dove l'inclusione lavorativa è oggi più fragile. Il comma 2 chiarisce che il nuovo incentivo è cumulabile con le misure già previste dall'articolo 13 della legge n. 68/1999 (collocamento mirato delle persone con disabilità). Questo passaggio è strategico per due motivi: evita conflitti interpretativi e garantisce alle imprese un pacchetto di sostegni integrato e chiaro; rende ancora più competitivo, dal punto di vista economico, l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità intellettuale relazionale e/o psichica, soprattutto nelle piccole e medie imprese che spesso temono di non avere risorse gestionali interne. La cumulabilità dimostra che l'intento del legislatore non è sostituire ciò che esiste, ma rafforzarlo proprio nelle situazioni più complesse. L'emendamento punta a generare tre effetti concreti: Aumento delle assunzioni a tempo indeterminato di persone con disabilità intellettuale relazionale e/o psichica, superando la fase in cui l'azienda "non si fida" ad assumere stabilmente. Riduzione del rischio di esclusione sociale, perché il lavoro stabile è il principale fattore di autonomia economica, riconoscimento personale e inclusione nella comunità. Miglioramento del clima organizzativo e della responsabilità sociale d'impresa, favorendo modelli di gestione inclusiva che non siano solo obbligo normativo ma parte della cultura aziendale. La proposta crea un incentivo economico forte, chiaro e misurabile per l'assunzione di persone con disabilità intellettuale relazionale e/o psichica, cioè proprio quelle più a rischio di essere escluse dal lavoro ordinario. L'azzeramento dei contributi per 36 mesi, unito alla cumulabilità con le agevolazioni della legge n. 68/1999, rende l'assunzione non solo socialmente giusta ma anche sostenibile e conveniente per il datore di lavoro, favorendo inclusione lavorativa stabile e non meramente simbolica.

EMENDAMENTO n.4

Aliquota IVA agevolata per acquisto tecnologie assistive

****Testo proposto: ****

(Aliquota IVA agevolata per tecnologie assistive)

1. L'aliquota IVA ridotta del 4 per cento è estesa ai dispositivi di domotica, robotica educativa, software e piattaforme digitali di accessibilità destinati a persone con disabilità.»

****Relazione illustrativa: ****

L'emendamento prevede l'estensione dell'aliquota IVA ridotta al 4 per cento ai dispositivi di domotica, alla robotica educativa, ai software e alle piattaforme digitali di accessibilità destinati a persone con disabilità. L'intervento nasce dall'esigenza di aggiornare l'elenco dei beni ad IVA agevolata rispetto all'evoluzione tecnologica reale dei supporti oggi utilizzati dalle persone con disabilità per l'autonomia personale, comunicativa, relazionale, scolastica, lavorativa e abitativa. Le norme vigenti già riconoscono l'aliquota IVA agevolata per alcuni ausili "tradizionali" (ad esempio protesi, carrozzine, comunicatori), ma non comprendono in modo pieno soluzioni più recenti come i sistemi di domotica per il controllo dell'ambiente domestico, i software di accessibilità, le piattaforme digitali che abilitano la comunicazione aumentativa e alternativa, o strumenti di robotica educativa utilizzati nei percorsi di apprendimento e inclusione scolastica di persone con disabilità intellettuale, relazionale, sensoriale o motoria. Questa esclusione determina due effetti distorsivi: da un lato, rende più costosi proprio quegli strumenti che consentono alla persona con disabilità di essere più autonoma, sicura e partecipe nella vita quotidiana; dall'altro, scarica sul nucleo familiare (o sulla scuola, o sull'ente locale) oneri economici aggiuntivi che spesso diventano causa di rinuncia o di ritardo nell'acquisto. L'estensione dell'aliquota ridotta al 4 per cento ha quindi una finalità redistributiva e sociale: abbassa il costo di tecnologie che svolgono funzione assistiva, favorisce l'accessibilità economica degli ausili digitali e ambientali e sostiene il principio di vita indipendente e inclusione nella comunità, in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Dal punto di vista pratico, la misura agevola l'acquisizione di sistemi di controllo vocale o remoto della casa (illuminazione, apertura porte,

gestione climatizzazione) per le persone con disabilità motoria o non autosufficienti; di piattaforme e software di accessibilità della comunicazione e dei contenuti digitali per persone con disabilità sensoriale o disturbi del linguaggio; di strumenti di robotica educativa e interattiva impiegati nei percorsi abilitativi e didattici personalizzati, in particolare nei casi di disabilità intellettuale e relazionale. L'intervento contribuisce inoltre a ridurre il divario tra tecnologie “riconosciute” e tecnologie effettivamente utilizzate oggi nei contesti educativi e domiciliari, superando una lettura puramente sanitaria dell'ausilio e riconoscendo che l'accessibilità è anche ambientale, digitale e cognitiva. L'effetto atteso è duplice: da un lato si rafforza l'autonomia della persona con disabilità (riducendo il bisogno di assistenza continua da parte dei caregiver e quindi il costo assistenziale indiretto a carico della famiglia), dall'altro si favorisce la piena partecipazione scolastica, formativa e lavorativa, poiché molti di questi strumenti sono necessari per rendere accessibili le lezioni, la comunicazione in classe, le piattaforme aziendali, gli ambienti di lavoro e i servizi pubblici digitali. In sintesi, l'estensione dell'IVA agevolata al 4 per cento a domotica, robotica educativa, software e piattaforme digitali di accessibilità non è una misura di favore generica ma un adeguamento del perimetro degli ausili assistivi alle tecnologie oggi indispensabili per garantire pari opportunità, autonomia e partecipazione delle persone con disabilità.

EMENDAMENTO n.5

Credito d'imposta per l'accessibilità nei luoghi di lavoro

****Testo proposto: ****

(Credito di imposta per l'accessibilità nei luoghi di lavoro)

1. Alle imprese che realizzano interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali negli ambienti di lavoro è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute nel biennio 2026–2027, nel limite massimo di 50.000 euro per impresa.»

****Relazione illustrativa: ****

L'emendamento introduce un credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali nei luoghi di lavoro. In particolare, è riconosciuto un credito pari al 40 per cento delle spese sostenute nel biennio 2026–2027, entro un tetto massimo di 50.000 euro per impresa. La misura ha una finalità chiara: sostenere in modo diretto gli investimenti delle aziende per rendere gli ambienti di lavoro accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, non solo sul piano fisico (scale, porte, servizi igienici, percorsi interni, postazioni), ma anche sul piano sensoriale (segnaletica tattile, percorsi tattilo-plantari, avvisi visivi o sonori ridondanti, soluzioni di contrasto cromatico, strumenti per l'orientamento e la comunicazione accessibile). Oggi molte imprese, soprattutto piccole e medie, riconoscono l'importanza dell'accessibilità ma rinvianno gli interventi per motivi economici, considerandoli costi non immediatamente produttivi. Il credito d'imposta abbassa questa barriera di ingresso: coprendo fino al 40 per cento della spesa e fissando un tetto massimo per impresa, la misura incentiva a effettuare interventi concreti e misurabili senza generare un onere finanziario non prevedibile per la finanza pubblica. L'orizzonte temporale limitato al biennio 2026–2027 risponde a una logica di accelerazione: si stimola una spesa immediata per adeguare gli ambienti di lavoro, favorendo un salto di qualità rapido sugli standard di accessibilità e sicurezza inclusiva. L'intervento è coerente con i principi di pari opportunità e di non discriminazione delle persone con disabilità nei luoghi di lavoro, in linea con l'articolo 3 della Costituzione e con gli obblighi di garantire accomodamenti ragionevoli e ambienti accessibili; nello stesso tempo va letto anche

come misura di politica industriale e organizzativa, poiché imprese più accessibili sono imprese che possono assumere, trattenere e valorizzare lavoratori e lavoratrici con disabilità, riducendo il rischio di esclusione dal mercato del lavoro e favorendo percorsi di carriera effettivi. L'agevolazione ha inoltre un effetto indiretto positivo sul clima aziendale e sulla produttività, perché le soluzioni di accessibilità fisica e sensoriale spesso migliorano la sicurezza, la leggibilità degli spazi e la fruibilità per tutta la forza lavoro (non solo per le persone con disabilità). In sintesi, il credito d'imposta del 40 per cento fino a 50.000 euro per impresa sostiene interventi strutturali e duraturi di accessibilità nei luoghi di lavoro, rimuove un ostacolo economico che oggi frena molte imprese, e traduce in pratica il principio secondo cui l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità passa anche dalla qualità e dall'accessibilità degli ambienti in cui lavorano.

EMENDAMENTO n.6

Art. 49 Estensione degli incentivi occupazionali ai lavoratori con disabilità

Articolo da integrare: Art. 49 – Incentivi per la trasformazione dei contratti

“4-bis. Ai fini dell’erogazione degli incentivi di cui al presente articolo, è riconosciuta priorità ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità iscritte negli elenchi della legge 12 marzo 1999, n. 68.”

****Relazione illustrativa: ****

L’emendamento interviene sull’articolo 49, relativo agli incentivi per la trasformazione dei contratti di lavoro, introducendo un nuovo comma 4-bis che riconosce una priorità nell’erogazione degli incentivi ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità iscritte negli elenchi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (collocamento mirato). Con questa modifica non si crea un nuovo beneficio economico aggiuntivo, ma si orienta in modo preferenziale l’accesso a quelli già previsti, premiando le imprese che contribuiscono in modo concreto all’inclusione lavorativa di soggetti che incontrano maggiori ostacoli di ingresso e di stabilizzazione nel mercato del lavoro. La scelta di richiamare espressamente la legge n. 68/1999 ha due effetti rilevanti: da un lato, rende chiara e oggettivamente verificabile la platea dei lavoratori interessati, basandosi su un sistema già esistente di iscrizione e graduatorie presso i servizi per l’impiego; dall’altro, rafforza la funzione propria della legge 68/1999, che non è soltanto quella di imporre obblighi formali di assunzione, ma quella di promuovere una collocazione realmente adeguata alle capacità e alle potenzialità della persona con disabilità. L’emendamento risponde all’esigenza, più volte emersa nella prassi, di rendere le politiche occupazionali generali non neutre rispetto alla disabilità: oggi gli incentivi all’assunzione e alla stabilizzazione spesso operano “a pioggia”, senza distinzione di impatto sociale. Con il nuovo comma 4-bis si introduce invece un criterio di priorità che riconosce valore sociale aggiunto alle assunzioni di lavoratori e lavoratrici con disabilità. Questo ha tre ricadute: (i) aumenta l’interesse concreto delle imprese ad attingere agli elenchi del collocamento mirato, trasformando un obbligo legale in una convenienza gestionale; (ii) favorisce non solo l’assunzione iniziale ma anche la trasformazione in rapporti più stabili e qualificati; (iii) contribuisce a ridurre

il tasso di inattività e marginalità occupazionale delle persone con disabilità, che rimane strutturalmente più elevato della media. In sintesi, l'emendamento non comporta aggravi procedurali per le imprese né nuovi adempimenti amministrativi, ma inserisce un criterio di priorità sociale nell'allocazione degli incentivi esistenti, valorizzando i datori di lavoro che assumono persone con disabilità iscritte ai sensi della legge n. 68/1999 e promuovendo occupazione stabile e di qualità per una categoria di lavoratori tuttora sottorappresentata.

EMENDAMENTO n.7

Art. 53 – Fondo per il caregiver familiare.

Emendamento proposto (integrazione comma 1)

Dopo l'articolo 53 è aggiunto il seguente: "Art. 53-bis Incremento del fondo per il riconoscimento del Caregiver familiare. Il Fondo di cui all'articolo 53, comma 1 è incrementato a partire dal 2027 di 500 milioni di euro."

Relazione Illustrativa

Diviene sempre più cogente l'esigenza di dotare lo Stato italiano di una legge nazionale per il riconoscimento del valore e del ruolo dei caregiver familiari nella cura e supporto delle persone con disabilità e delle persone non autosufficienti all'interno del loro percorso di vita e di approntare quindi tutele a favore dei caregiver stessi, all'interno di un sistema integrato di presa in carico della persona con disabilità e del caregiver. Sul punto, il Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità ha richiesto, con raccomandazione contenuta nelle "Opinioni adottate dal Comitato ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo opzionale, in merito alla comunicazione n. 51/2018" trasmessa all'Italia in data 3 ottobre 2022 di "attuare misure di salvaguardia per mantenere il diritto a una vita autonoma e indipendente in tutte le regioni e riorientare le risorse dell'istituzionalizzazione ai servizi basati sulla comunità e aumentare il sostegno al bilancio per consentire alle persone con disabilità di vivere in modo indipendente e di avere pari accesso ai servizi, compresa l'assistenza personale e il sostegno ai caregiver familiari, ove applicabile". Alla luce di tutto ciò, lo Stato italiano sta lavorando per tale finalità e, pertanto, diviene ancora più cogente costruire una dotazione finanziaria congrua.

Emendamento proposto (integrazione comma 1):

«Il Fondo finanzia anche interventi regionali e comunali volti a garantire il riconoscimento previdenziale e contributivo dell'attività di cura, nonché servizi di sollievo e formazione rivolti ai caregiver familiari di persone con disabilità con

necessità di sostegno elevato o intensivo, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 2024, n. 62.»

****Relazione illustrativa: ****

L'emendamento interviene sull'articolo 53, relativo al Fondo per il caregiver familiare, specificando che il Fondo può finanziare anche interventi regionali e comunali finalizzati: (i) al riconoscimento previdenziale e contributivo dell'attività di cura prestata dal caregiver familiare; (ii) all'attivazione di servizi di sollievo; (iii) alla formazione specifica rivolta ai caregiver che assistono persone con disabilità con necessità di sostegno elevato o intensivo, come definite dal decreto legislativo 7 maggio 2024, n. 62. La modifica proposta ha la funzione di chiarire la destinazione del Fondo e di rafforzarne la natura strutturale, superando una logica meramente assistenziale e riconoscendo formalmente che l'attività di cura continuativa svolta dai familiari produce valore sociale ed economico. In particolare, il riferimento al riconoscimento previdenziale e contributivo mira ad affrontare una criticità storica: molti caregiver, soprattutto nelle situazioni di maggiore intensità assistenziale, riducono o interrompono l'attività lavorativa per garantire assistenza quotidiana e personalizzata, con la conseguenza di subire un danno previdenziale diretto (buchi contributivi, carriere discontinue, pensioni future più basse). Consentire che il Fondo cofinanzi misure regionali e comunali orientate a coprire o compensare tali vuoti significa riconoscere la cura familiare come lavoro reale, con impatto reale sulla vita lavorativa di chi la presta. Parallelamente, la previsione di servizi di sollievo (respiro, assistenza temporanea, supporto domiciliare alternativo) è essenziale per evitare il rischio di burn-out fisico e psicologico del caregiver, garantendo periodi di pausa programmata e sostegni sostitutivi qualificati: questi interventi non sono un extra, ma una condizione per rendere sostenibile nel tempo la cura a domicilio, specie nei casi di sostegno elevato o intensivo. Infine, la formazione dei caregiver – anch'essa finanziabile tramite il Fondo – non va intesa solo come addestramento tecnico (gestione mobilizzazioni, ausili, somministrazione corretta delle routine di cura), ma anche come formazione informata sui diritti sociali e sanitari della persona assistita, sull'accesso ai servizi territoriali e sugli strumenti di protezione giuridica. La scelta di richiamare il decreto legislativo 7 maggio 2024, n. 62 consente di ancorare l'intervento a una definizione uniforme e non discrezionale di “necessità di sostegno elevato o intensivo”, evitando disparità territoriali nell'individuazione della platea dei

beneficiari e indirizzando le risorse verso le situazioni di massima complessità assistenziale. In sintesi, l'emendamento rende il Fondo per il caregiver familiare un vero strumento di politica sociale strutturata: non solo trasferimenti occasionali, ma copertura previdenziale, sollievo, formazione e qualificazione della cura, in coordinamento con Regioni e Comuni, a favore di nuclei familiari in cui l'assistenza è quotidiana, continua e indispensabile alla permanenza della persona con disabilità nel proprio contesto di vita.

EMENDAMENTO n.8

Art. 53 Ter - Fondo per l'attuazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati

****Testo proposto: ****

(Fondo per l'attuazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati)

Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per le disabilità, il «Fondo per l'attuazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati delle persone con disabilità», con una dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, in via prioritaria, al cofinanziamento dei budget di progetto di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e all'attivazione degli interventi, dei servizi e dei sostegni necessari alla realizzazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati, con particolare riferimento alle misure per la vita indipendente, l'inclusione scolastica e formativa, l'inclusione lavorativa, l'abitare in autonomia e la deistituzionalizzazione. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti:

- a) i criteri e le modalità di riparto del Fondo tra le regioni e le province autonome, tenendo conto della popolazione con disabilità, della complessità dei bisogni, dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire e del grado di attuazione del decreto legislativo n. 62 del 2024;
- b) le tipologie di interventi finanziabili, le forme di cofinanziamento regionale e locale, nonché i meccanismi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione degli esiti dei progetti di vita personalizzati e partecipati.

Il Ministro per le disabilità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione del Fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo al numero e alle caratteristiche dei progetti di vita finanziati, agli esiti in termini di inclusione sociale, lavorativa e abitativa e alla riduzione del ricorso a soluzioni istituzionalizzanti.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri iscritto, ai fini del bilancio triennale 2027-2029, nel Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

****Relazione illustrativa: ****

Il presente emendamento è diretto a rendere effettiva l'attuazione del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, in materia di progetto di vita personalizzato e partecipato delle persone con disabilità, istituendo un Fondo nazionale stabile e pluriennale dedicato al finanziamento dei relativi interventi e dei connessi budget di progetto.

La disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 62 del 2024 dà concreta attuazione alla legge delega 22 dicembre 2021, n. 227, e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in particolare quanto agli articoli relativi al diritto alla vita indipendente, all'inclusione nella comunità, all'istruzione e al lavoro. Tuttavia, senza un adeguato e certo stanziamento di risorse, il sistema dei progetti di vita rischia di rimanere in larga parte inattuato o fortemente disomogeneo sul territorio nazionale, con conseguente violazione dei principi di uguaglianza sostanziale e di uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni.

L'istituzione del «Fondo per l'attuazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati delle persone con disabilità», con una dotazione di 1 miliardo di euro per il 2027 e 3 miliardi di euro annui a decorrere dal 2028, risponde all'esigenza di garantire: a) la copertura finanziaria dei budget di progetto, che devono integrare in modo unitario risorse sanitarie, sociali, educative, abitative e del lavoro; b) il sostegno a percorsi di vita indipendente e deistituzionalizzazione, riducendo il ricorso a strutture residenziali e favorendo l'abitare in autonomia e in contesti di comunità; c) il rafforzamento delle politiche di inclusione scolastica, formativa e lavorativa, in linea con gli obiettivi nazionali ed europei in tema di occupazione delle persone con disabilità e contrasto alla povertà; d) una maggiore omogeneità territoriale nell'accesso ai progetti di vita, tramite criteri di

riporto condivisi con le Regioni e le autonomie locali e un solido sistema di monitoraggio e valutazione.

La collocazione del Fondo nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per le disabilità mira a garantire una regia unitaria e intersetoriale delle politiche per la disabilità, favorendo il coordinamento tra i diversi ministeri competenti (lavoro, salute, istruzione, infrastrutture, politiche sociali) e con il sistema delle autonomie territoriali.

La previsione di una relazione annuale alle Camere consente, infine, di assicurare trasparenza nell'utilizzo delle risorse, misurazione degli esiti dei progetti di vita e possibilità di eventuali rimodulazioni del Fondo in base ai risultati conseguiti, in un'ottica di efficienza, efficacia e responsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti.

EMENDAMENTO n.9

Fondo per l'abitare autonomo e inclusivo delle persone con disabilità

****Testo proposto: ****

(Fondo per l'abitare autonomo e inclusivo delle persone con disabilità)

1. È istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo con dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinato alla realizzazione di alloggi protetti e progetti di co-housing sociale per persone con disabilità.»

****Relazione illustrativa: ****

L'emendamento istituisce, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un Fondo dedicato all'abitare autonomo e inclusivo delle persone con disabilità, con una dotazione pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse sono destinate alla realizzazione di alloggi protetti e progetti di co-housing sociale rivolti a persone con disabilità. La misura risponde a un fabbisogno ormai strutturale: garantire soluzioni abitative che consentano alla persona con disabilità di vivere in modo il più possibile autonomo, dignitoso e integrato nel territorio, evitando che l'unica alternativa praticabile resti l'istituzionalizzazione in strutture residenziali tradizionali, spesso percepite come esclusivamente assistenziali e poco personalizzabili. Il Fondo per l'abitare autonomo e inclusivo punta in particolare a sostenere due tipologie di interventi. Da un lato, gli "alloggi protetti", cioè unità abitative di piccola scala, tecnologicamente accessibili e con supporti personalizzabili (assistenza di prossimità, domotica, monitoraggio leggero), pensate per persone con disabilità che non necessitano di assistenza h24 ma che hanno bisogno di un ambiente adattato e di una rete di sostegno organizzata. Dall'altro lato, progetti di co-housing sociale, cioè forme di convivenza supportata tra più persone con disabilità, eventualmente integrate con figure di riferimento e servizi comuni, in cui si sperimenta un modello di vita adulta non familistico e non istituzionale, fondato sulla condivisione di spazi e supporti e sulla partecipazione alla comunità. Questi modelli abitativi sono già riconosciuti come buone pratiche perché favoriscono l'autodeterminazione, l'inclusione sociale e la costruzione di relazioni stabili sul territorio, in linea con i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (vita indipendente e

inclusione nella comunità) e con l'obiettivo di superare il ricorso automatico alle soluzioni residenziali di tipo segregante. Il Fondo interviene inoltre su un punto critico particolarmente sensibile: il “dopo di noi”, cioè la prospettiva di vita delle persone con disabilità quando i genitori o i familiari di riferimento non sono più in grado di garantire assistenza diretta. Sostenere la creazione di alloggi e co-housing oggi significa prevenire emergenze sociali e sanitarie domani, offrendo percorsi di autonomia graduale e accompagnata. La scelta di collocare il Fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sottolinea che il tema dell'abitare delle persone con disabilità non è solo una questione socioassistenziale, ma anche una questione di politica abitativa pubblica, di programmazione edilizia e rigenerazione degli spazi urbani. L'allocazione delle risorse sul biennio 2026-2027, con importi definiti e quindi programmabili, consente di finanziare interventi pilota e progetti replicabili sul territorio nazionale, favorendo la collaborazione tra enti locali, terzo settore ed eventualmente ATER/ERP per riconversione, adattamento o nuova realizzazione di soluzioni abitative accessibili. In sintesi, l'emendamento mira a costruire condizioni materiali perché le persone con disabilità possano vivere in casa propria o in contesti di coabitazione inclusiva, con i necessari supporti di autonomia, anziché essere costrette in strutture istituzionali. Si tratta quindi di un investimento che ha natura sociale, abitativa e di cittadinanza, perché trasforma il diritto all'abitare in uno strumento concreto di inclusione e di autodeterminazione.

EMENDAMENTO n.10

Incremento fino a 100 milioni del Fondo per il Dopo di Noi di cui alla L.N. 112/2016

La Legge n. 112/2016, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” ha istituito il Fondo per il “dopo di noi” volto a finanziare le misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l.n. 104/92, sulla base della preventiva elaborazione di un progetto individuale di vita ai sensi dell’art. 14 della l.n. 328/2000. Tale Fondo ha una dotazione strutturale, dal 2021, pari a 76,1 milioni di euro, che, tuttavia, va ulteriormente incrementata, in considerazione della fondamentale importanza degli obiettivi e delle finalità della legge, che punta a garantire il fondamentale diritto, sancito in primo luogo dall’art. 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere senza essere obbligate a vivere in una particolare sistemazione, e, quindi, a poter costruire un percorso di vita alternativo all’istituzionalizzazione mediante il possibile inserimento all’interno di una in una classica casa di abitazione. La platea dei potenziali beneficiari - già secondo i dati ISTAT del 2016 (tempo di approvazione della Legge e del Fondo) – non si riduce alle poche migliaia di persone che fino ad ora hanno avuto accesso alle misure, ma a ben 126.000 di destinatari.

Inoltre, occorre ricordare che l’articolo 9 della L. n. 112/16 ha previsto una copertura delle minori entrate per la fruizione di agevolazioni fiscali e tributarie per il “dopo di noi”, stabilendo che, in caso di mancato ricorso a tali agevolazioni nella misura ipotizzata, la differenza dovesse essere riallocata sul Fondo. Già per gli anni 2017 e 2018 si sono calcolate fruizioni più basse delle agevolazioni previste per legge; la stessa operazione andrà compiuta per le minori agevolazioni fruite a partire dal 2019. Di fondamentale importanza è dare continuità e certezza di risorse alle progettualità già avviate. Infatti, sarebbe del tutto frustrante ed anche lesivo dei diritti interrompere o limitare percorsi di autonomia e vita indipendente attivati proprio grazie alle misure previste e finanziate in forza della legge 112.

È aggiunto il seguente articolo: Art. 53 bis:

“Art. 53-bis Incremento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

1. Il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 è incrementato di 100 milioni di euro.”

****Relazione illustrativa: ****

La Legge n. 112/2016, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” ha istituito il Fondo per il “dopo di noi” volto a finanziare le misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 104/92, sulla base della preventiva elaborazione di un progetto individuale di vita ai sensi dell’art. 14 della l. n. 328/2000. Tale Fondo ha una dotazione strutturale, dal 2021, pari a 76,1 milioni di euro, che, tuttavia, va ulteriormente incrementata, in considerazione della fondamentale importanza degli obiettivi e delle finalità della legge, che punta a garantire il fondamentale diritto, sancito in primo luogo dall’art. 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere senza essere obbligate a vivere in una particolare sistemazione, e, quindi, a poter costruire un percorso di vita alternativo all’istituzionalizzazione mediante il possibile inserimento all’interno di una in una classica casa di abitazione. La platea dei potenziali beneficiari - già secondo i dati ISTAT del 2016 (tempo di approvazione della Legge e del Fondo) – non si riduce alle poche migliaia di persone che fino ad ora hanno avuto accesso alle misure, ma a ben 126.000 di destinatari. Inoltre, occorre ricordare che l’articolo 9 della L. n. 112/16 ha previsto una copertura delle minori entrate per la fruizione di agevolazioni fiscali e tributarie per il “dopo di noi”, stabilendo che, in caso di mancato ricorso a tali agevolazioni nella misura ipotizzata, la differenza dovesse essere riallocata sul Fondo. Già per gli anni 2017 e 2018 si sono calcolate fruizioni più basse delle agevolazioni previste per legge; la stessa operazione andrà compiuta per le minori agevolazioni fruite a partire dal 2019. Di fondamentale importanza è dare continuità e certezza di risorse alle progettualità già avviate. Infatti, sarebbe del tutto frustrante ed anche lesivo dei diritti interrompere o limitare percorsi di autonomia e vita indipendente attivati proprio grazie alle misure previste e finanziate in forza della legge n. 112.

EMENDAMENTO n.11

Fondo nazionale per la vita indipendente per persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo.

****Testo proposto: ****

(Fondo nazionale per la vita indipendente per persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo)

1. È istituito un Fondo con dotazione di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per finanziare progetti personalizzati di vita indipendente per persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 2024, n. 62.»

****Relazione illustrativa: ****

L'emendamento istituisce, a decorrere dal 2026, un Fondo nazionale per la vita indipendente delle persone con disabilità con necessità di sostegno elevato o intensivo, con una dotazione stabile di 150 milioni di euro annui. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di progetti personalizzati di vita indipendente, rivolti in particolare alle persone che presentano i livelli più alti di bisogno assistenziale, così come individuati dal decreto legislativo 7 maggio 2024, n. 62. La misura si pone in continuità con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia, che riconosce il diritto di ogni persona a vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e non in strutture segreganti. Il Fondo ha quindi una funzione non soltanto sociale, ma costituzionale: rende effettivo il diritto all'autonomia possibile e all'autodeterminazione, evitando che la gravità della disabilità comporti, di fatto, l'esclusione dalla vita adulta, relazionale, lavorativa e di cittadinanza. L'intervento è mirato sulla fascia con necessità di sostegno intensivo, cioè su quelle persone che richiedono assistenza continuativa e altamente personalizzata nelle attività fondamentali della vita quotidiana (cura personale, mobilità, comunicazione, gestione della relazione con l'ambiente) e che, in assenza di adeguati supporti, rischiano l'istituzionalizzazione o la dipendenza totale dalla famiglia. Proprio questi casi sono oggi i più esposti a due forme di vulnerabilità: da un lato, la perdita di libertà personale, perché l'unica risposta disponibile è spesso la collocazione in strutture

residenziali; dall’altro, il carico assistenziale quasi esclusivo sulla famiglia, che rimane spesso l’unico presidio reale, senza adeguato riconoscimento economico, professionale e di sollievo. Il Fondo interviene esattamente su questo punto critico: finanziare piani individualizzati di vita indipendente, costruiti attorno alla persona con disabilità e non attorno al servizio disponibile, significa rendere sostenibile la permanenza nel proprio contesto di vita, con il livello di supporto necessario e modulato. Per “progetti personalizzati di vita indipendente” si intendono interventi che possono comprendere, a titolo esemplificativo: assistenza personale autogestita o scelta dalla persona/famiglia; supporto educativo e relazionale; sostegni all’inclusione sociale, lavorativa o formativa; adattamenti organizzativi e tecnologici che consentono alla persona di restare a casa propria o in soluzioni abitative non istituzionali; forme di “budget di progetto” finalizzate a garantire orari, intensità e qualità del supporto coerenti con i bisogni effettivi e non con standard rigidi. Questo approccio rappresenta un cambio di paradigma rispetto al modello tradizionale basato sull’offerta standard del servizio: qui il baricentro torna sulla persona e sui suoi obiettivi di vita, con una logica di personalizzazione e di autodeterminazione. La scelta di rendere il Fondo strutturale, con una dotazione annua stabile e non una tantum, è particolarmente rilevante. Le situazioni di necessità di sostegno intensivo non sono temporanee: sono condizioni continuative, spesso permanenti, che richiedono interventi prevedibili e duraturi. Un finanziamento episodico o a bando genera discontinuità, insicurezza per le famiglie e rischia di interrompere percorsi di autonomia conquistati con fatica. La previsione di 80 milioni di euro annui a partire dal 2026 mette invece le basi per una programmazione nazionale che consenta alle Regioni e agli enti locali di attivare e sostenere nel tempo i progetti personalizzati, senza lasciare le famiglie nell’incertezza e senza creare disuguaglianze territoriali eccessive. Il richiamo esplicito al decreto legislativo 7 maggio 2024, n. 62 ha una funzione tecnica decisiva: definisce in modo uniforme a livello nazionale che cosa si intenda per “necessità di sostegno elevato o intensivo” e quindi individua con criteri oggettivi la platea prioritaria cui il Fondo è destinato. Questo evita duplicazioni, contenziosi e differenze arbitrarie tra territori, e assicura che le risorse siano effettivamente concentrate sulle situazioni di maggior complessità assistenziale, cioè su quelle persone per cui il rischio di esclusione e istituzionalizzazione è massimo. Il Fondo nazionale per la vita indipendente produce effetti su tre piani. Primo: tutela i diritti fondamentali della persona con disabilità, riconoscendole la possibilità concreta – e non solo teorica – di scegliere il proprio progetto di vita,

anche quando il bisogno di sostegno è molto alto. Secondo: sostiene i caregiver e le famiglie, che oggi rappresentano spesso l'unico pilastro della cura 24h, riducendo isolamento, rischio di esaurimento fisico ed economico e scenari emergenziali nel cosiddetto "dopo di noi". Terzo: agisce in prevenzione di costi più elevati per il sistema pubblico, perché la vita indipendente supportata in contesti non istituzionali, quando adeguatamente finanziata e organizzata, è spesso più sostenibile, più dignitosa e meno segregante rispetto al ricorso immediato a strutture residenziali totali. In sintesi, l'emendamento trasforma la vita indipendente da principio dichiarato a livello internazionale e costituzionale in un impegno finanziario stabile e programmabile dello Stato. Con una dotazione annua di 80 milioni di euro dal 2026, il Fondo rende possibile fornire sostegni intensivi personalizzati alle persone con disabilità più complesse, garantendo loro la possibilità di vivere nella comunità e non ai margini della comunità. Questa è, a tutti gli effetti, una misura di civiltà.

EMENDAMENTO n.12

Articolo 127 – Monitoraggio dei LEP in materia di inclusione delle persone con disabilità

****Testo proposto: ****

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. È istituito presso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità un Osservatorio permanente per il monitoraggio dei LEP relativi ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, composto da rappresentanti delle Regioni, degli enti locali e delle principali federazioni rappresentative delle persone con disabilità.»

****Relazione illustrativa: ****

L'emendamento introduce, dopo il comma 4, un nuovo comma 4-bis che istituisce presso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità un Osservatorio permanente per il monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) relativi ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione. L'istituzione dell'Osservatorio risponde a un'esigenza concreta e strutturale: i servizi di assistenza all'autonomia personale e alla comunicazione – in particolare per alunni e studenti con disabilità, ma anche nei contesti di vita adulta – rappresentano prestazioni che incidono direttamente sull'esercizio di diritti fondamentali come l'accesso all'istruzione, alla vita sociale e alla partecipazione alla comunità. Tali servizi, pur qualificati come livelli essenziali, presentano sul territorio nazionale forti disomogeneità in termini di intensità oraria, qualificazione degli operatori, continuità nel corso dell'anno, modalità di finanziamento e tempestività di attivazione. Questo genera, di fatto, una disuguaglianza sostanziale fra territori e quindi fra persone, compromettendo il principio costituzionale di egualità nell'accesso alle prestazioni essenziali. L'Osservatorio permanente ha la funzione di garantire un presidio tecnico-politico stabile sul rispetto dei LEP, superando l'attuale frammentarietà delle rilevazioni e l'assenza di un luogo unico di responsabilità nazionale. La scelta di collocarlo presso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità consente di ancorare il monitoraggio a una struttura della Presidenza del Consiglio con specifica competenza sul tema, evitando sovrapposizioni e assicurando raccordo con gli altri livelli istituzionali. La composizione

dell’Osservatorio è elemento qualificante: sono previsti rappresentanti delle Regioni, degli enti locali e delle principali federazioni rappresentative delle persone con disabilità. Questa impostazione risponde a tre obiettivi. Primo: coinvolgere i livelli di governo che, nei fatti, programmano e finanziano i servizi (Regioni) e li erogano concretamente sul territorio (Comuni, Province/Città metropolitane, enti locali). Secondo: garantire un canale diretto di interlocuzione con le federazioni delle persone con disabilità, che svolgono un ruolo di vigilanza civica e di tutela dei diritti e che sono spesso le prime a intercettare le violazioni dei LEP, come ad esempio ritardi nell’attivazione dell’assistente alla comunicazione o riduzioni unilaterali delle ore garantite. Terzo: rendere trasparente e tracciabile lo stato di attuazione dei LEP, costruendo una base informativa condivisa e confrontabile tra territori, utile sia per l’individuazione tempestiva delle criticità sia per l’indirizzo delle risorse nazionali. L’Osservatorio, in questo senso, non è un organo meramente consultivo, ma uno strumento di verifica continua dell’effettività del diritto all’autonomia e alla comunicazione, diritto che è condizione per l’inclusione scolastica, sociale e lavorativa delle persone con disabilità. L’emendamento rafforza quindi il principio per cui i LEP non sono un obiettivo astratto, ma un obbligo esigibile nei confronti delle istituzioni pubbliche, e introduce un meccanismo stabile, partecipato e istituzionalizzato di controllo della loro attuazione.

EMENDAMENTO n.13

Inclusione economica e sostegni al reddito (ADI)

Misure in materia di assegno di inclusione/contrastò alla povertà (Titolo II/III del testo).

Inserire un comma aggiuntivo nell'articolo dedicato all'ADI: dopo il comma che disciplina durata/ammontare.

****Testo proposto****

«Al fine di tenere conto dei maggiori costi connessi alla condizione di disabilità, per i nuclei che comprendono almeno un componente con disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 come modificato dall'art. 3 Dlgs 62/2024, l'importo dell'assegno è maggiorato del 15 per cento per ciascun componente in tali condizioni. La maggiorazione è riconosciuta d'ufficio dall'INPS sulla base dei dati già disponibili.»

****Relazione illustrativa****

L'emendamento prevede che, per i nuclei familiari in cui sia presente almeno una persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 come modificato dall'art. 3 del DLGS 62/2024, l'importo dell'assegno sia maggiorato del 15 per cento per ciascun componente in tali condizioni. La maggiorazione è riconosciuta automaticamente dall'INPS sulla base dei dati già disponibili, senza ulteriori adempimenti per le famiglie. La misura ha l'obiettivo di compensare i maggiori costi strutturali che gravano sui nuclei familiari sopra citati. Questi nuclei sostengono spese continuative per assistenza, supporto personale, ausili, adattamenti domestici e servizi di cura che non sono comparabili con quelli degli altri nuclei, e spesso subiscono anche una riduzione del reddito da lavoro perché un familiare deve assumere funzioni di cura quotidiana. La condizione di necessità di sostegno intensivo, individuata dall'art. 3, comma 3, L. 104/1992 come modificata dal DLGS 62/2024 descrive casi in cui è necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. Si tratta quindi delle situazioni di massimo bisogno assistenziale riconosciute dall'ordinamento. Il sostegno economico

aggiuntivo è coerente con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione e con principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La maggiorazione viene riconosciuta in misura percentuale (15%) e non come somma fissa, così da mantenere proporzionalità rispetto all'assegno spettante e “per ciascun componente” con necessità di sostegno intensivo, così da evitare disparità tra famiglie con uno o più componenti con disabilità. Questo criterio assicura equità: a maggiore intensità di bisogno, maggiore sostegno. La previsione che l’INPS attribuisca la maggiorazione d’ufficio, utilizzando dati sanitari e amministrativi già presenti nelle proprie banche dati, tutela le famiglie da nuovi oneri burocratici e garantisce applicazione uniforme sul territorio nazionale, senza richiedere ulteriori domande o certificazioni ripetute. La misura rafforza la capacità economica delle famiglie più esposte al rischio di povertà legato alla disabilità con necessità di sostegno intensivo, sostiene la cura al domicilio e nella comunità, e riduce la spinta verso soluzioni residenziali forzate. In questo senso l’emendamento non è un trattamento di favore, ma un intervento di riequilibrio necessario per garantire pari dignità e inclusione sociale alle persone con disabilità grave e ai loro nuclei.

EMENDAMENTO n.14

Trasporto scolastico come prestazione essenziale per alunni con disabilità

****Testo proposto: ****

“È definito livello essenziale delle prestazioni (LEP) il servizio di trasporto scolastico individualizzato o assistito per gli alunni e gli studenti con disabilità in età evolutiva ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, ove tale necessità sia prevista nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Gli enti territoriali nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico assicurano il servizio di trasporto di cui al comma 1, in coerenza con quanto previsto nei PEI e nei limiti delle risorse trasferite a valere sul Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione e del merito, sono individuati criteri di riparto e modalità di monitoraggio, in analogia a quanto previsto per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione.”

****Relazione illustrativa: ****

L’emendamento ha l’obiettivo di riconoscere il trasporto scolastico individualizzato o assistito per gli alunni e gli studenti con disabilità come livello essenziale delle prestazioni (LEP), quando tale necessità è indicata nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) ai sensi del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66. Il riconoscimento del trasporto come LEP è necessario perché, allo stato attuale, l’ordinamento tutela l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale come prestazione essenziale ai fini dell’inclusione scolastica, ma non garantisce in modo uniforme sul territorio nazionale l’accesso fisico alla scuola, che è il presupposto materiale per poter godere di tali servizi. L’esperienza concreta dimostra che, in assenza di un servizio di trasporto adeguato ai bisogni specifici (mezzi attrezzati, accompagnamento qualificato, tempi compatibili con le condizioni di salute e con le terapie), molti alunni con disabilità, in particolare con disabilità motoria grave o con bisogni comunicativi complessi, non riescono a

frequentare regolarmente la scuola o la frequentano con discontinuità, con un'evidente lesione del diritto all'istruzione e dell'obbligo scolastico. La qualificazione del trasporto scolastico assistito come LEP consente di superare l'attuale situazione di frammentarietà, in cui la prestazione è spesso rimessa alla discrezionalità finanziaria dei singoli comuni o a soluzioni familiari, e lo porta invece sul piano dei diritti esigibili, in coerenza con l'articolo 3 della Costituzione e con i principi di inclusione scolastica affermati dalla normativa nazionale e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. L'emendamento individua chiaramente le responsabilità pubbliche: gli enti territoriali nel cui territorio è presente la scuola diventano tenuti ad assicurare il servizio di trasporto indicato nel PEI, non in via facoltativa ma come obbligo connesso a un LEP, e lo fanno utilizzando risorse trasferite a valere sul Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'art. 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. In questo modo il costo non resta interamente sul singolo bilancio comunale, ma viene ricondotto a un meccanismo di finanziamento nazionale già esistente, che la legge di bilancio ha destinato al sostegno dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. È inoltre prevista una governance chiara: un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, definirà i criteri di riparto delle risorse e le modalità di monitoraggio, ricalcando lo stesso impianto già adottato per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Questo passaggio è decisivo perché assicura omogeneità nazionale negli standard minimi, tracciabilità dell'effettiva erogazione del servizio, e capacità di intervento correttivo nei territori inadempienti. In sintesi, l'emendamento rende il trasporto scolastico per gli alunni con disabilità parte integrante del diritto allo studio e non un servizio accessorio, lo aggancia a una fonte di finanziamento strutturata e introduce un meccanismo di monitoraggio nazionale: senza trasporto adeguato non c'è frequenza, senza frequenza non c'è inclusione, e senza inclusione il PEI resta un atto formale privo di effettività.

EMENDAMENTO n.15

Stabilizzazione e qualificazione degli assistenti all'autonomia/comunicazione

comma aggiuntivo dopo l'articolo che definisce il LEP sull'assistenza

****Testo proposto****

“Al fine di garantire la continuità educativa e relazionale degli alunni con disabilità, le Regioni e gli enti locali, nell’ambito delle risorse assegnate dallo Stato a valere sul Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, favoriscono forme contrattuali stabili e continuative per il personale che svolge le funzioni di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, in coerenza con i profili professionali e gli standard qualitativi individuati ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.”

**** Relazione illustrativa****

L’emendamento interviene sul servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, già qualificato come livello essenziale delle prestazioni (LEP), introducendo un principio di stabilità e continuità del personale impegnato in tale funzione. In particolare, si prevede che Regioni ed enti locali, utilizzando le risorse trasferite dallo Stato a valere sul Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, favoriscano forme contrattuali stabili e continuative per il personale dedicato all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, nel rispetto dei profili professionali e degli standard qualitativi individuati dalla normativa vigente, in particolare dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66. L’intervento si rende necessario perché, pur essendo ormai riconosciuto che l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione è condizione indispensabile per l’effettivo esercizio del diritto allo studio e per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, la sua erogazione pratica sul territorio nazionale è spesso caratterizzata da estrema frammentarietà: affidamenti annuali o addirittura infranannuali, rotazione continua degli operatori, appalti al massimo ribasso che comprimono salario e qualità, assenza di percorsi di formazione e aggiornamento coerenti con gli standard previsti. Questa instabilità ricade direttamente sugli studenti e sulle famiglie: per gli alunni con disabilità – in particolare per coloro che presentano bisogni comunicativi complessi, disabilità intellettuale relazionale, disturbi dello spettro autistico o condizioni che richiedono mediazione comunicativa – la relazione educativa e

la fiducia costruita con la figura dell’assistente è un elemento strutturale del progetto didattico e del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il turnover costante degli operatori interrompe questa relazione, indebolisce il percorso educativo, rende più difficile la gestione comportamentale e comunicativa e, di fatto, compromette la piena partecipazione in classe. L’emendamento agisce su questo punto critico: se l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione è un LEP, non può essere erogata con modalità lavorative precarie e discontinue che ne vanificano la funzione sostanziale. Chiedere alle Regioni e agli enti locali di favorire forme contrattuali stabili e continuative significa spostare il baricentro da una logica puramente di appalto esterno a basso costo a una logica di servizio educativo essenziale, qualificato e duraturo. L’emendamento, inoltre, lega esplicitamente la stabilizzazione del personale agli standard professionali e qualitativi definiti dalla normativa nazionale: questo evita improvvisazioni e chiarisce che non si tratta di “badantato scolastico”, ma di una figura educativa-specialistica riconosciuta dall’ordinamento, con competenze sulla comunicazione aumentativa e alternativa, sul supporto all’autonomia personale e sociale, sulla mediazione relazionale e sull’accessibilità della comunicazione didattica. Infine, l’uso del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità come riferimento finanziario è coerente con l’impianto della legge di bilancio: non si creano nuovi capitoli di spesa, ma si indirizza l’utilizzo delle risorse già trasferite dallo Stato verso modelli occupazionali che garantiscano continuità, qualità e responsabilità pubblica. In sintesi, l’emendamento rafforza l’effettività del LEP già riconosciuto, tutelando gli alunni con disabilità sul piano della continuità educativa e relazionale, e riafferma che la qualità dell’inclusione scolastica passa anche dalla qualità, dalla stabilità e dalla dignità contrattuale di chi quell’inclusione la rende possibile ogni giorno.

EMENDAMENTO n.16

Fondo ausili digitali e comunicazione aumentativa/alternativa per studenti con disabilità.

****Testo proposto****

“È istituita, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, una sezione vincolata del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità finalizzata all’acquisto di software, piattaforme digitali di accessibilità e ausili di comunicazione aumentativa e alternativa (CAA), destinati ad alunni e studenti con disabilità certificata ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare tali risorse in coerenza con i PEI.”

****Relazione illustrativa****

L’emendamento propone l’istituzione, presso il Ministero dell’istruzione e del merito, di una sezione vincolata del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, destinata in modo specifico all’acquisto di strumenti tecnologici per l’accessibilità didattica e comunicativa: software dedicati, piattaforme digitali accessibili e ausili di comunicazione aumentativa e alternativa (CAA), da assegnare ad alunni e studenti con disabilità certificata ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La misura nasce da un dato ormai evidente: l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità non dipende soltanto dalla presenza fisica di figure di supporto (docente di sostegno, assistente all’autonomia e alla comunicazione), ma anche dalla disponibilità di strumenti comunicativi e didattici personalizzati, senza i quali lo studente di fatto non può partecipare alla lezione, interagire con i pari, comprendere e produrre contenuti. Ciò è particolarmente vero per studenti con disabilità sensoriali, con disturbi del linguaggio e della comunicazione, con disabilità intellettuale relazionale o con disturbi dello spettro autistico, per i quali la comunicazione aumentativa e alternativa e i supporti digitali accessibili non sono un “di più”, ma la condizione per poter esprimere bisogni, rispondere, apprendere e quindi essere realmente presenti nel gruppo classe. Attualmente l’accesso a questi strumenti è caratterizzato da forti disuguaglianze territoriali e spesso scaricato sulle famiglie o, in via emergenziale, su progetti episodici delle singole scuole.

Ciò determina una violazione di fatto del principio di pari opportunità nell’istruzione, perché due studenti con lo stesso profilo funzionale possono ricevere trattamenti profondamente diversi a seconda della capacità di spesa dell’istituto, del comune o della famiglia. L’emendamento affronta questa criticità con tre scelte precise. Primo, vincola una quota del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità all’acquisto di ausili tecnologici per l’accessibilità e la comunicazione, riconoscendo che tali strumenti sono parte integrante dell’inclusione scolastica e non beni opzionali. Secondo, lega l’utilizzo delle risorse al Piano Educativo Individualizzato (PEI), inserendo questi ausili nel percorso educativo formalmente approvato dal GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) e impedendo così derive assistenzialistiche o acquisti generici scollegati dai bisogni reali dello studente. Terzo, colloca il meccanismo all’interno del Ministero dell’istruzione e del merito, chiarendo che si tratta di diritto allo studio e partecipazione scolastica, non di intervento sanitario residuale: strumenti di comunicazione e accessibilità sono, a tutti gli effetti, parte dell’offerta formativa. In questo modo l’emendamento consolida quanto già previsto in materia di livelli essenziali delle prestazioni (LEP) per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, estendendo la stessa logica di essenzialità alla dimensione tecnologica e comunicativa: l’alunno con disabilità non deve solo “essere a scuola”, ma deve poter comunicare, comprendere e apprendere secondo modalità per lui accessibili. La previsione di una sezione vincolata del Fondo unico rende inoltre tracciabile l’uso delle risorse, permette di monitorare la reale dotazione di ausili digitali e CAA nelle scuole e consente di intervenire nei territori in ritardo, riducendo le disuguaglianze tra regioni e tra istituti. In sintesi, l’emendamento riconosce gli ausili digitali e la comunicazione aumentativa/alternativa come infrastruttura educativa essenziale per gli alunni e gli studenti con disabilità e fornisce uno strumento finanziario dedicato e stabile per garantirli, integrandoli direttamente nel PEI e dunque nel cuore della progettazione didattica inclusiva.

EMENDAMENTO n.17

Quota vincolata per accessibilità universale del trasporto pubblico locale (TPL)

****Testo proposto****

“Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse destinate, per gli anni 2026 e 2027, alla missione ‘Sviluppo e sicurezza della mobilità locale’ e ‘Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario’ del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è riservata a interventi di accessibilità per le persone con disabilità motoria, sensoriale o cognitiva. Rientrano tra gli interventi ammissibili:

- a) rinnovo o adattamento dei mezzi con pedane, pianali ribassati, posti carrozzina, sistemi di ancoraggio sicuro;
- b) adeguamento delle stazioni/fermate (ascensori funzionanti, segnaletica tattile a pavimento, percorsi a contrasto cromatico, annunci audio/video ridondanti);
- c) sistemi informativi accessibili in tempo reale (app vocalizzabili, pannelli visivi leggibili per ipoudenti e ipoudenti con residuo visivo).

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati criteri di monitoraggio e obblighi di rendicontazione.”

****Relazione illustrativa****

L’emendamento prevede che una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse destinate, per gli anni 2026 e 2027, alle missioni “Sviluppo e sicurezza della mobilità locale” e “Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sia vincolata a interventi di accessibilità per le persone con disabilità motoria, sensoriale o cognitiva. La finalità è qualificare una parte della spesa ordinaria per il trasporto pubblico come spesa obbligatoriamente orientata all’inclusione, riconoscendo che il diritto alla mobilità è una condizione di cittadinanza e di pari opportunità: senza mezzi accessibili, stazioni fruibili e informazioni comprensibili, le persone con disabilità restano concretamente escluse dall’istruzione in presenza, dal lavoro, dalla formazione professionale, dalle cure e dalla partecipazione sociale.

L'emendamento non chiede nuove risorse aggiuntive, ma introduce un vincolo d'uso su risorse già allocate per il rinnovo e la messa in sicurezza del trasporto pubblico locale e ferroviario, imponendo che almeno una quota certa sia destinata alla rimozione delle barriere fisiche, sensoriali e comunicative. In questo quadro si definiscono espressamente gli interventi ammissibili: adeguamento e rinnovo dei mezzi con pedane funzionanti, pianali ribassati, spazi e sistemi di ancoraggio sicuro per sedie a ruote; adeguamento delle fermate e delle stazioni con ascensori operativi, percorsi tattili a pavimento, segnaletica ad alto contrasto cromatico, annunci sia audio che video per garantire orientamento anche a persone cieche, ipovedenti, sordi o ipoacusiche; sistemi informativi in tempo reale che siano vocalizzabili e leggibili, così da rendere accessibili ritardi, binari, coincidenze e cambi di percorso anche a utenti con disabilità sensoriale o con difficoltà cognitive. In questo modo l'accessibilità viene intesa non come semplice abbattimento di barriere architettoniche per la mobilità motoria, ma come accessibilità universale: capacità di salire sul mezzo, di orientarsi nello spazio, di capire le informazioni di servizio e di viaggiare in sicurezza. L'emendamento prevede inoltre che con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano fissati criteri di monitoraggio e obblighi di rendicontazione. Questo punto è essenziale perché trasforma il vincolo di destinazione in un obbligo verificabile e comparabile tra territori: le amministrazioni e i gestori del trasporto pubblico dovranno dimostrare come la quota vincolata è stata effettivamente utilizzata per accessibilità e il Ministero dovrà essere in grado di misurare l'impatto degli interventi nei nodi chiave della mobilità urbana, extraurbana e ferroviaria regionale. L'effetto atteso è duplice: da un lato si garantisce un miglioramento tangibile e misurabile dell'accessibilità del trasporto pubblico locale e ferroviario nelle aree a maggiore domanda (scuola, lavoro, sanità), dall'altro si afferma in modo esplicito che rendere il trasporto accessibile è parte integrante della missione pubblica del servizio di mobilità e non una misura residuale o discrezionale.

EMENDAMENTO n.18

Abbonamento agevolato nazionale per la mobilità delle persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo e dei caregiver accompagnatori

****Testo proposto****

“Per gli anni 2026 e 2027 è riconosciuto un contributo compensativo ai gestori del trasporto pubblico locale e regionale e ai gestori ferroviari passeggeri per consentire l’emissione di titoli di viaggio agevolati (almeno -50%) a favore delle persone con disabilità con necessità di sostegno elevato o intensivo, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 2024, n. 62, e di un accompagnatore. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e l’Autorità politica delegata in materia di disabilità, sono definite le modalità di rimborso ai gestori e le modalità di riconoscimento dell’agevolazione.”

****Relazione illustrativa****

L’emendamento introduce, per gli anni 2026 e 2027, un meccanismo nazionale di agevolazione tariffaria per la mobilità delle persone con disabilità che presentano necessità di sostegno intensivo, come definite dal decreto legislativo 7 maggio 2024, n. 62, e dei loro accompagnatori/caregiver. In concreto, si prevede che ai gestori del trasporto pubblico locale e regionale, nonché ai gestori del trasporto ferroviario passeggeri, venga riconosciuto un contributo compensativo da parte dello Stato, finalizzato a consentire l’emissione di abbonamenti o titoli di viaggio agevolati con una riduzione minima del 50%. La misura risponde a una necessità concreta e quotidiana: per molte persone con disabilità ad alto bisogno assistenziale, la possibilità di spostarsi non riguarda solo il tempo libero, ma l’accesso a servizi essenziali come la scuola, i centri diurni, i luoghi di cura e riabilitazione, il lavoro protetto o supportato e, più in generale, la partecipazione alla vita sociale. Senza un sistema di trasporto economicamente sostenibile e continuativo, queste persone restano di fatto segregate nel domicilio e tutto ciò che sulla carta è riconosciuto come diritto (istruzione, inclusione sociale, presa in carico sociosanitaria, vita autonoma) diventa irrealizzabile nella pratica. L’emendamento ha inoltre un impatto diretto sul caregiver familiare o sull’accompagnatore: nelle situazioni di sostegno intensivo la presenza fisica di un accompagnatore durante gli spostamenti non è una scelta, ma una condizione di sicurezza e di

tutela della persona con disabilità. Prevedere l'agevolazione anche per l'accompagnatore significa riconoscere quella funzione di cura come parte integrante del diritto alla mobilità della persona, evitando che il costo doppio del viaggio (persona con disabilità + accompagnatore obbligatorio) diventi una barriera economica insormontabile. Il cuore tecnico della proposta è il contributo compensativo ai gestori: invece di scaricare il costo sociale dell'agevolazione sulle aziende di trasporto – con il rischio di resistenze, applicazioni disomogenee o limitazioni arbitrarie – lo Stato definisce un quadro uniforme, riconoscendo ai gestori un rimborso secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità. Questo passaggio è essenziale per tre motivi: garantisce sostenibilità economica ai gestori, assicura omogeneità dei criteri su tutto il territorio nazionale (superando l'attuale frammentazione regionale e aziendale delle agevolazioni di viaggio) e introduce un sistema di riconoscimento trasparente dei beneficiari, ancorato a una definizione nazionale di “necessità di sostegno elevato o intensivo” già prevista dal d.lgs. 62/2024. La misura ha quindi una duplice valenza: sociale, perché combatte l'isolamento materiale di chi dipende dal trasporto pubblico per accedere ai servizi essenziali e per mantenere relazioni sociali significative; e di cittadinanza, perché riconosce la mobilità come condizione per l'esercizio degli altri diritti fondamentali. In sintesi, l'emendamento rende esigibile, su base nazionale e con copertura pubblica esplicita, un sistema di trasporto economicamente accessibile per le persone con disabilità più fragili dal punto di vista assistenziale e per chi le accompagna, trasformando la mobilità da concessione discrezionale locale a componente strutturale dell'inclusione.

EMENDAMENTO n.19

Fondo per l'accessibilità sensoriale nelle stazioni e nei nodi di interscambio

****Testo proposto****

“È istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2026, destinato all’adeguamento sensoriale (percorsi tattilo-plantari, mappe visivo-tattili, sistemi di annuncio acustico e visivo ridondante, pulsanti di richiesta assistenza accessibili) dei nodi di interscambio del trasporto pubblico locale e ferroviario nelle città metropolitane e nei comuni capoluogo. Le risorse sono assegnate prioritariamente alle stazioni/fermate con maggior afflusso di studenti e lavoratori con disabilità, sulla base di monitoraggi effettuati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità.”

**** Relazione illustrativa****

L’emendamento istituisce, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un Fondo dedicato all’accessibilità sensoriale dei principali nodi di interscambio del trasporto pubblico locale e ferroviario nelle città metropolitane e nei comuni capoluogo, con una dotazione per l’anno 2026. L’obiettivo è intervenire in modo diretto e misurabile sulle barriere non soltanto fisiche, ma percettive e comunicative che ancora oggi impediscono a molte persone con disabilità sensoriale (cieche, ipovedenti, sordi, ipoacusiche) o con disabilità cognitiva di utilizzare in autonomia e sicurezza il trasporto pubblico. A differenza degli interventi strutturali di abbattimento delle barriere architettoniche già previsti in varie sedi normative, questo Fondo è mirato all’“adeguamento sensoriale” delle stazioni, delle fermate e dei nodi di scambio, cioè dei luoghi dove le persone devono orientarsi, capire dove andare, trovare il binario o la pensilina corretta, percepire variazioni di percorso o ritardi. Le tipologie di intervento ammissibili – percorsi tattilo-plantari a pavimento, mappe visivo-tattili, sistemi di annuncio acustico e visivo ridondante, pulsanti di richiesta assistenza fisicamente accessibili e chiaramente segnalati – rispondono a esigenze concrete e quotidiane: una persona cieca deve poter leggere l’ambiente con i piedi e il bastone, una persona sorda deve poter avere accesso immediato alle informazioni che altri ricevono via altoparlante, una persona con deficit cognitivo o con difficoltà di orientamento deve

poter contare su segnali chiari e coerenti. Intervenire sui nodi di interscambio, e non in modo generico sull'intera rete, ha una logica di efficacia della spesa pubblica: sono quei punti (stazioni ferroviarie principali, fermate di snodo bus-treno-metro, hub urbani extraurbani) a concentrare la maggior parte dei flussi di studenti e lavoratori con disabilità. Se questi luoghi diventano leggibili e fruibili, cambia immediatamente il livello di accessibilità complessiva del sistema, senza dover attendere anni di adeguamenti capillari su migliaia di fermate secondarie. L'emendamento inoltre prevede che le risorse del Fondo vengano assegnate in via prioritaria ai nodi con maggiore afflusso di studenti e lavoratori con disabilità, sulla base di monitoraggi effettuati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti insieme all'Autorità politica delegata in materia di disabilità. Questo criterio introduce due elementi importanti: da un lato, un uso razionale e tracciabile delle risorse pubbliche, perché si interviene prima dove l'impatto sociale è più alto; dall'altro, un modello di governance condivisa che riconosce la necessità di avere dati aggiornati sui flussi reali delle persone con disabilità e sulle criticità più urgenti. In questo senso, il Fondo non è solo un capitolo di spesa, ma uno strumento di politica nazionale dell'accessibilità, che obbliga il Ministero a mappare in modo oggettivo dove oggi l'accesso è più difficile e a rendere conto, successivamente, degli interventi effettuati. La misura ha anche un valore di sicurezza pubblica e non solo di inclusione: la presenza di percorsi tattili continui, segnaletica ad alto contrasto, annunci sonori e visivi sincronizzati riduce smarrimenti, incidenti, soste in aree non sicure e situazioni di panico nelle fasi di cambio linea o cambio mezzo. Infine, l'emendamento qualifica l'accessibilità sensoriale come infrastruttura e non come servizio accessorio: intervenire su pavimentazioni tattili, mappe visivo-tattili, pulsanti di richiesta assistenza ben posizionati significa trattare l'orientamento e l'informazione come parte integrante del diritto alla mobilità. In sintesi, il Fondo rende strutturale e finanziariamente riconosciuto un ambito spesso trascurato – l'accessibilità per le disabilità sensoriali e cognitive nei nodi di trasporto – e lo fa con una logica selettiva (prima i nodi più usati da studenti e lavoratori con disabilità), misurabile (monitoraggio ministeriale con delega alla disabilità) e immediatamente traducibile in interventi fisici e tecnologici ad alto impatto sulla vita quotidiana.

EMENDAMENTO n.20

Rafforzamento del Fondo per le non autosufficienze e sostegno alla domiciliarità

Emendamento proposto (nuovo articolo dopo l'articolo 53)

“Al fine di garantire l’effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali a favore delle persone non autosufficienti e di sostenere gli interventi di assistenza domiciliare integrata socioassistenziale e i servizi di sollievo alle famiglie, la dotazione del Fondo per le non autosufficienze, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e alimentato annualmente con legge di bilancio, è incrementata di 400 milioni di euro per l’anno 2026 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa in Conferenza Unificata, sulla base:

- a) del numero di persone non autosufficienti residenti; b) della presenza di bisogni ai sensi della normativa vigente in materia di valutazione multidimensionale della disabilità e della condizione di non autosufficienza; c) degli obiettivi di assistenza domiciliare fissati nei LEP sociali.

Le risorse sono vincolate alla copertura di: a) assistenza personale e domiciliare ad alta intensità; b) interventi di sollievo temporaneo e sostituzione del caregiver familiare; c) riconoscimento di contributi economici finalizzati alla cura a domicilio, inclusa la contribuzione previdenziale figurativa del caregiver familiare, in coerenza con gli indirizzi del Fondo per il caregiver familiare di cui all’articolo 53; d) riconoscimento dei contributi economici per sostenere l’assistenza personale autogestita (o assistenza indiretta) che non compare in modo esplicito nell’elenco degli interventi finanziabili. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e l’Autorità politica delegata per le disabilità, sono definite le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell’utilizzo delle risorse, al fine di verificarne l’impatto sul raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni nei diversi Ambiti Territoriali Sociali (ATS).”

****Relazione illustrativa****

L'emendamento prevede il rafforzamento strutturale del Fondo per le non autosufficienze, incrementandone la dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, con l'obiettivo di garantire l'effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) sociali in favore delle persone non autosufficienti e di sostenere gli interventi di assistenza domiciliare integrata socioassistenziale e i servizi di sollievo alle famiglie. La scelta di intervenire sul Fondo per le non autosufficienze ha una motivazione precisa: negli ultimi anni lo Stato ha definito obiettivi minimi di assistenza sul territorio (assistenza domiciliare, sostegni alla cura a domicilio, sollievo al caregiver), ma tali obiettivi rischiano di restare dichiarazioni prive di effettività se non vengono accompagnati da risorse vincolate e stabili. La non autosufficienza, soprattutto nei casi di sostegno elevato o intensivo, comporta bisogni assistenziali continuativi e quotidiani che incidono sull'intero nucleo familiare: la persona necessita spesso di supporto nelle attività fondamentali della vita (cura personale, mobilità, alimentazione, comunicazione), mentre la famiglia si trova a sostenere costi diretti (assistenza privata, turnazioni di cura, trasporti) e indiretti (perdita o riduzione del lavoro da parte del caregiver). Senza un intervento pubblico adeguato il risultato è duplice: da un lato l'istituzionalizzazione di fatto della persona non autosufficiente, anche quando potrebbe restare al domicilio con adeguati sostegni; dall'altro l'esaurimento fisico, economico e previdenziale del caregiver familiare. L'emendamento affronta questo nodo con tre scelte tecniche forti. Primo, prevede nuove risorse dedicate e aggiuntive, ancorate alla legge di bilancio e non a bandi episodici: l'aumento del Fondo per le non autosufficienze è concepito come leva stabile per finanziare prestazioni essenziali e non progetti sperimentali. Secondo, lega l'allocazione delle risorse a criteri oggettivi e verificabili definiti a livello nazionale e applicati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa in Conferenza Unificata. I criteri di riparto individuati – numero di persone non autosufficienti residenti, presenza di bisogni classificati come “sostegno elevato” o “sostegno intensivo” secondo la valutazione multidimensionale, obiettivi di assistenza domiciliare fissati nei LEP sociali – servono a due cose: garantire che le Regioni con platee più complesse ricevano più risorse e ancorare la spesa ai livelli di bisogno reale, con particolare attenzione alle situazioni di

massima intensità assistenziale e quindi di maggior rischio di istituzionalizzazione forzata. Terzo, l'emendamento vincola l'uso delle risorse a tre linee precise e ad alto impatto sociale: (a) assistenza personale e domiciliare ad alta intensità, cioè ore di cura effettiva erogata a casa della persona, che sono la condizione pratica per restare nel proprio ambiente di vita; (b) interventi di sollievo e sostituzione del caregiver familiare, indispensabili per prevenire il collasso fisico e psicologico di chi assiste 24 ore su 24 e per garantire pause programmate in sicurezza; (c) contributi economici finalizzati alla cura a domicilio, inclusa la copertura previdenziale figurativa del caregiver familiare, in coerenza con gli indirizzi del Fondo per il caregiver familiare. Quest'ultimo punto è particolarmente rilevante perché riconosce che la cura intensiva prestata in ambito familiare ha un costo previdenziale enorme per chi la svolge (interruzione o riduzione del lavoro e quindi vuoti contributivi): sostenere anche questa dimensione significa riconoscere la cura non come fatto privato ma come lavoro socialmente utile e da non scaricare interamente sulla vita lavorativa futura del caregiver. In sintesi, l'emendamento rende coerenti tre livelli: la definizione di prestazioni essenziali sul piano dei diritti, la programmazione nazionale delle risorse e l'utilizzo vincolato dei fondi su domiciliarità, sollievo e tutela previdenziale dei caregiver. Viene così rafforzata la possibilità concreta per le persone non autosufficienti, incluse quelle con bisogni di sostegno elevato o intensivo, di vivere il più possibile al proprio domicilio e nella comunità, anziché essere spinte verso soluzioni residenziali obbligate; e si riconosce che la cura familiare non può più essere trattata come un ammortizzatore “invisibile”, ma come una componente strutturale del welfare che lo Stato deve sostenere in modo stabile, misurabile e giuridicamente esigibile.

EMENDAMENTO n.21

Art. X-bis – Fondo nazionale per i Progetti di Vita Individuali Personalizzati e Partecipati

****Testo proposto****

1. Al fine di dare attuazione ai progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati delle persone con disabilità, come definiti dalla normativa vigente in materia di accertamento della condizione di disabilità, valutazione multidimensionale e individuazione dei sostegni, come indicati nel progetto di vita e connesso budget di progetto, che nonano copertura nelle ordinarie risorse di bilancio degli enti deputati a garantire l'erogazione di tali sostegni è istituito nel bilancio di previsione ione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, una apposita sezione vincolata del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, denominata “Fondo nazionale per i Progetti di Vita Individuali, Personalizzati e Partecipati”, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. La sezione di cui al comma 1 finanzia, in via integrativa e non sostitutiva rispetto alle risorse messe a disposizione da Regioni, Comuni, Ambiti Territoriali Sociali e aziende sanitarie, il budget di progetto dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati e in particolare:
 - a) le prestazioni atipiche di cui all'articolo ... [richiamo all'articolo/ comma della bozza su prestazioni atipiche, da inserire in sede tecnica], ove previste dal progetto di vita;
 - b) i sostegni all'abitare autonomo e alla vita indipendente, incluse soluzioni di co-housing e alloggi supportati;
 - c) l'assistenza personale autogestita e i sostegni alla cura;
 - d) la mobilità personale, il trasporto assistito e l'accompagnamento;
 - e) i sostegni individuati attraverso il ricorso all'istituto dell'accomodamento ragionevole nonché i sostegni finalizzati ad attivare ed accompagnare percorsi dell'inclusione lavorativa;
 - f) l'accesso ad attività sociali, culturali, sportive e di partecipazione comunitaria, ove espressamente previsti nel progetto di vita.

3. Le risorse della sezione sono attribuite agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e, per la parte di competenza, alle aziende sanitarie, sulla base dei fabbisogni rilevati nei progetti di vita individuali già approvati e dei relativi budget di progetto, che costituiscono titolo di priorità rispetto ad altri interventi generici di inclusione. In nessun caso le risorse statali possono sostituire integralmente il cofinanziamento regionale e locale del budget di progetto.

4. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti:

- a) i criteri di ammissibilità della spesa a valere sulla sezione di cui al comma 1;
- b) le modalità di raccordo con il finanziamento delle prestazioni atipiche/integrative e con le altre componenti del budget di progetto a carico delle Regioni, degli Ambiti Territoriali Sociali e delle aziende sanitarie;
- c) le modalità di monitoraggio dell'effettiva erogazione e continuità nel tempo dei sostegni riconducibili ai progetti di vita, anche ai fini del progressivo raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali per le persone con disabilità.

****Relazione illustrativa****

L'emendamento istituisce, nell'ambito del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, una sezione vincolata denominata “Fondo nazionale per i Progetti di Vita Individuali, Personalizzati e Partecipati”, con una dotazione di 80 milioni di euro per il 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. La finalità è dare concreta attuazione ai progetti di vita delle persone con disabilità e connesso budget di progetto, così come definiti dal nuovo impianto normativo (accertamento della condizione, valutazione multidimensionale, individuazione dei sostegni e dei bisogni di supporto elevato o intensivo), superando la tradizionale frammentazione di interventi e spese e riconducendo l'azione pubblica a un unico strumento coerente: il budget di progetto. Il Fondo interviene in via integrativa e non sostitutiva rispetto alle risorse che Regioni, Comuni, Ambiti Territoriali Sociali e aziende sanitarie sono tenuti comunque a mettere a disposizione, e copre sia le cosiddette “prestazioni atipiche” sia gli altri elementi essenziali dei progetti di vita: supporti

all'abitare autonomo e supportato, co-housing, assistenza personale autogestita e sostegni alla cura, mobilità personale e trasporto assistito, accomodamenti ragionevoli, avvio e sostegno di percorsi per l'inclusione lavorativa, accesso ad attività sociali, culturali e sportive. In questo modo lo Stato non sostituisce i livelli territoriali, ma si affianca a loro concentrando le risorse sui casi di maggiore complessità e sul nucleo effettivo del progetto di vita, cioè sulle misure che consentono alla persona con disabilità di vivere nella comunità e non in condizioni di mera assistenza passiva. Le risorse della sezione sono attribuite agli Ambiti Territoriali Sociali (e, per la parte di competenza, alle aziende sanitarie) sulla base dei fabbisogni documentati nei progetti di vita individuali già approvati e dei relativi budget di progetto, che diventano così il principale criterio di riparto e titolo di priorità rispetto ad altri interventi generici: ciò evita che il Fondo si disperda in misure indistinte e lo collega direttamente alle situazioni nominate, valutate e pianificate attraverso la valutazione multidimensionale. Un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definirà criteri di ammissibilità della spesa, raccordo con il finanziamento delle prestazioni atipiche e con le altre quote a carico di Regioni, ATS e aziende sanitarie, nonché le modalità di monitoraggio dell'effettiva erogazione e continuità nel tempo dei sostegni previsti. In questo modo, il Fondo PdV non è un capitolo aggiuntivo indistinto, ma il braccio operativo del nuovo sistema dei progetti di vita: un sostegno finanziario stabile, tracciabile e integrativo che rende esigibili nel tempo, e non solo dichiarati sulla carta, i diritti alla vita indipendente, all'autodeterminazione e alla piena partecipazione delle persone con disabilità, in coerenza con i LEP sociali in via di definizione.

EMENDAMENTO n.22

Voucher sport inclusivo per minori con disabilità

****Testo proposto****

“Per gli anni 2026 e 2027 è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, un Fondo ‘Sport inclusivo minori con disabilità’, con una dotazione di X milioni di euro per ciascun anno, destinato a riconoscere alle famiglie con minori con disabilità, certificata ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, un voucher annuo fino a 500 euro per la partecipazione ad attività sportiva o motoria adattata presso associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o dal Comitato Italiano Paralimpico. Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con l’Autorità politica delegata per lo sport e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite modalità di accesso e criteri ISEE.”

****Relazione illustrativa****

L’emendamento istituisce, per gli anni 2026 e 2027, un Fondo “Sport inclusivo minori con disabilità” presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, con una dotazione annuale dedicata, finalizzato all’erogazione di voucher fino a 500 euro a favore delle famiglie di minori con disabilità certificata ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Il voucher è utilizzabile per sostenere i costi di partecipazione del minore ad attività sportiva o motoria adattata presso associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o dal Comitato Italiano Paralimpico. La misura risponde a una necessità sociale concreta e molto evidente: l’accesso allo sport per i minori con disabilità è tuttora caratterizzato da costi più elevati rispetto ai coetanei senza disabilità, sia perché richiede spesso istruttori formati sull’attività motoria adattata, tutoraggio individualizzato e ambienti accessibili, sia perché comporta l’uso di ausili o attrezzature personalizzate (imbragature, carrozzine sportive, sistemi di sostegno posturale, strumenti per la comunicazione aumentativa e alternativa durante l’attività). Questi costi aggiuntivi costituiscono spesso una barriera economica diretta per le famiglie, soprattutto nei nuclei monoredito o nei casi in cui il caregiver familiare ha dovuto ridurre l’orario di lavoro per esigenze di assistenza. Il risultato pratico è che lo sport – che per tutti i minori è fattore di salute

fisica, regolazione emotiva, socializzazione e autonomia – per molti minori con disabilità rimane un’attività non accessibile o accessibile solo in forme episodiche e discontinue. L’emendamento assume quindi una duplice prospettiva: da un lato, riconosce lo sport adattato e paralimpico come parte integrante del percorso educativo, riabilitativo e relazionale del minore con disabilità; dall’altro lato, sostiene economicamente le famiglie perché l’accesso allo sport non sia un privilegio per chi può permetterselo, ma una possibilità generalizzata e sostenuta da una misura nazionale. Il fatto che il voucher venga attribuito alla famiglia e non alla struttura è un elemento intenzionale: mette al centro la libertà di scelta educativa e sportiva del nucleo familiare, evitando che le risorse si disperdano in rivoli progettuali poco trasparenti e riconoscendo il genitore/caregiver come soggetto che individua il percorso più adeguato al proprio figlio o figlia. Allo stesso tempo, vincolare l’utilizzo del voucher ad attività svolte presso associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o dal Comitato Italiano Paralimpico garantisce due cose: qualità dell’offerta (istruttori, metodologie e ambienti idonei alla pratica adattata e inclusiva) e corretto utilizzo dei fondi pubblici, evitando improvvisazioni o attività non coerenti con l’obiettivo di inclusione e benessere del minore. La previsione di un decreto attuativo adottato dall’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con l’Autorità politica delegata per lo sport e con il Ministro dell’economia e delle finanze, serve a definire criteri di accesso chiari e uniformi sul territorio nazionale, inclusi eventuali requisiti ISEE per garantire priorità ai nuclei economicamente più fragili. Questo livello di regolazione è essenziale per tre motivi: consente di costruire una platea trasparente dei beneficiari, evita che le Regioni o i singoli territori applichino criteri difformi o escludenti, e permette di monitorare l’impatto della misura in termini di numero di minori con disabilità effettivamente inseriti in percorsi sportivi continuativi. Il Fondo, inoltre, ha anche una funzione preventiva di tipo sanitario e psicosociale: la pratica regolare di attività motoria adattata riduce l’isolamento, migliora l’autostima e le capacità relazionali, sostiene la regolazione comportamentale nei casi di disabilità intellettuale relazionale e disturbi del neurosviluppo, e riduce il rischio di sedentarietà forzata con conseguenze a lungo termine sulla salute fisica. In prospettiva, questo non è soltanto un intervento di sostegno allo sport, ma un investimento diretto in salute pubblica, inclusione sociale precoce e qualità della vita familiare. In sintesi, l’emendamento riconosce che per un minore con disabilità lo sport non è un lusso ricreativo, ma uno strumento educativo, riabilitativo e di cittadinanza; attribuisce per la prima volta

una copertura economica nazionale diretta alle famiglie per l'accesso allo sport adattato; e costruisce un meccanismo regolato e monitorabile che lega inclusione, qualità tecnica dell'offerta sportiva e tutela delle condizioni economiche del nucleo familiare.

EMENDAMENTO n.23

Misura in materia di assunzioni a tempo indeterminato

****Testo proposto****

All’articolo 37, dopo le parole “lavoratrici svantaggiate, aggiungere:

“e per i lavoratori con disabilità”

****Relazione illustrativa****

La spinta all’incremento dell’occupazione nelle aree individuate, in coerenza con quanto previsto dalle politiche di sostegno occupazionale europee e nazionali - si veda in proposito quanto previsto in merito dal PNRR che rivolge specifica attenzione oltre al tema del gap di genere e generazionale anche alla condizione dei lavoratori con disabilità – deve necessariamente coinvolgere e considerare anche i lavoratori con disabilità, unitamente al target giovanile e alle donne con disabilità, sulla base del medesimo razionale di sostegno alla persona e di crescita economica dell’area interessata dal provvedimento.

EMENDAMENTO n.24

Misura in materia di assegno di inclusione ADI

****Testo proposto****

All’articolo 38, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma 5

“In deroga alle disposizioni di cui all’art. 50, comma 1, lettera c). del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, quando assegnate alle persone con disabilità sono esenti dall’obbligo di imponibilità ai fini IRPEF e non concorrono alla formazione del reddito né alla determinazione dell’ISEE.”

****Relazione illustrativa****

Garantire l’esenzione in materia di borse di studio, assegni, sussidi ai fini di studio e addestramento professionale a favore di persone con disabilità in deroga alle previsioni ordinarie, rispetto all’imponibilità ai fini IRPEF - unitamente all’esclusione dal reddito e dal computo ai fini ISEE - consente di realizzare pienamente la finalità cui sono preordinate di sostegno nell’accesso al mondo del lavoro, non avendo, a tali fini e per i soggetti indicati, natura assimilabile a redditi da lavoro dipendente.

EMENDAMENTO n.25

Misure fiscali per il Welfare aziendale

****Testo proposto****

Dopo l'art. 38, aggiungere il seguente articolo 38 bis

“Per i periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di welfare aziendale, i lavoratori con disabilità e i relativi caregiver familiari accedono al limite più elevato già previsto per i lavoratori dipendenti con figli, I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.”

****Relazione illustrativa****

Il welfare aziendale costituisce una misura importante per sostenere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità e sostenere il ruolo dei caregiver familiari. In tal senso viene esteso anche a tali figure di lavoratori l'estensione del limite più elevato già previsto per i lavoratori con figli.

EMEDAMENTO n.26

Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli

****Testo proposto****

All’articolo 46, comma 2, primo periodo, dopo le parole “con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio” aggiungere:

“ovvero con un solo figlio con riconoscimento di condizione di disabilità e fino al mese del compimento del diciottesimo anno”

All’articolo 46, comma 2, secondo periodo, dopo le parole “con più di due figli e fino al mese del compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo” aggiungere:

“ovvero con un solo figlio con riconoscimento di condizione di disabilità e fino al mese del compimento del diciottesimo anno”

****Relazione illustrativa****

Il maggior impegno economico, diretto e indiretto derivante dalla condizione di madre di figlio in condizione di disabilità, nonché i complessivi oneri e impegni legati all’attività genitoriale di persona con disabilità, rende assimilabile la condizione di lavoratrice con un figlio con disabilità a quella della lavoratrice con due figli.

EMENDAMENTO n.27

Promozione dell'occupazione delle madri lavoratrici

All’articolo 48, comma 1°, dopo le parole “donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni”, aggiungere il seguente periodo:

“ovvero madri di almeno 2 figli di età minore di 18 anni di cui anche solo uno con riconoscimento di condizione di disabilità”

****Relazione illustrativa****

Si richiamano le motivazioni già addotte per l’emendamento n. 4.

EMEDAMENTO n.28

Art 53 quater - Rifinanziamento e potenziamento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico

****Testo proposto****

Al fine di dare piena attuazione alla legge 18 agosto 2015, n. 134, con particolare riguardo allo sviluppo della ricerca scientifica di base e traslazionale sui disturbi dello spettro autistico, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito presso il Ministero della salute dall'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, in via prioritaria:

- a) al finanziamento di progetti di ricerca scientifica di base e di ricerca traslazionale volti all'individuazione delle cause, dei fattori di rischio e dei meccanismi eziopatogenetici dei disturbi dello spettro autistico, nonché allo sviluppo di interventi innovativi basati sulle più avanzate evidenze scientifiche;
- b) alla partecipazione a programmi, bandi e partenariati di ricerca di rilievo internazionale e sovranazionale nel campo dei disturbi dello spettro autistico, anche in cofinanziamento con altri Stati o organismi europei e internazionali;
- c) al sostegno di progetti di ricerca applicata e di valutazione di esito relativi ai modelli di presa in carico sanitaria, sociosanitaria ed educativa delle persone con disturbi dello spettro autistico nelle diverse fasi della vita.

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- a) i criteri di selezione e di finanziamento dei progetti di ricerca di cui al comma 2, assicurando procedure pubbliche e trasparenti, basate su valutazione indipendente di merito scientifico;
- b) la quota delle risorse da destinare ai programmi di ricerca di base, ai programmi di ricerca traslazionale e ai programmi di partecipazione a bandi internazionali, garantendo la prevalenza degli interventi di ricerca di base di cui alla lettera a) del comma 2;
- c) le modalità di monitoraggio, rendicontazione e diffusione dei risultati della ricerca, anche ai fini dell'aggiornamento periodico delle linee di indirizzo e delle linee guida nazionali in materia di disturbi dello spettro autistico.

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

****Relazione illustrativa****

L'emendamento interviene sul Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito presso il Ministero della salute dall'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per potenziarne in modo significativo la capacità di finanziare la ricerca scientifica di base e traslazionale sui disturbi dello spettro autistico, in attuazione delle finalità della legge 18 agosto 2015, n. 134. La dotazione del Fondo viene incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, configurando così un impegno strutturale e non meramente episodico in un settore che, per dimensioni epidemiologiche e impatto sociale, richiede investimenti stabili e di lungo periodo.

Negli ultimi due decenni, infatti, la prevalenza dei disturbi dello spettro autistico ha mostrato un incremento molto rilevante: stime internazionali recenti, in particolare nei Paesi ad alto reddito, indicano valori nell'ordine di 1 bambino su 36-37 nati, a fronte di stime dei primi anni 2000 che collocavano la prevalenza intorno a 1 su 1.000. Questa crescita, al di là delle componenti dovute al miglioramento delle capacità diagnostiche, evidenzia una condizione che interessa ormai una quota molto significativa della popolazione e determina un impatto strutturale sui sistemi sanitari, scolastici, sociali e di welfare familiare. In assenza di investimenti adeguati in ricerca di base sulle

cause, sui fattori di rischio e sui meccanismi neurobiologici dell'autismo, l'intero sistema rischia di rimanere schiacciato sulla gestione cronica delle conseguenze, senza disporre di conoscenze sufficienti per sviluppare strategie di prevenzione e interventi sempre più mirati ed efficaci.

L'emendamento orienta quindi in modo chiaro la funzione del Fondo: le risorse aggiuntive sono destinate in via prioritaria a progetti di ricerca scientifica di base e traslazionale, finalizzati a comprendere l'eziologia e i meccanismi patogenetici dei disturbi dello spettro autistico, e a sviluppare interventi innovativi basati sulle migliori evidenze disponibili. Viene inoltre prevista la possibilità di utilizzare le risorse per partecipare a programmi, bandi e partenariati internazionali, massimizzando l'effetto leva dei 50 milioni di euro annui e consentendo ai gruppi di ricerca italiani di competere e collaborare in reti europee e globali, dove i budget dei progetti richiedono spesso cofinanziamenti nazionali consistenti. Una quota è infine dedicata alla ricerca applicata e alla valutazione di esito dei modelli di presa in carico sanitaria, sociosanitaria ed educativa, in modo da mettere in relazione diretta gli avanzamenti conoscitivi con la qualità dei percorsi di cura e di inclusione.

La governance del Fondo viene rafforzata attraverso un decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, che definirà criteri di selezione dei progetti basati su procedure pubbliche e su valutazione indipendente di merito scientifico, l'articolazione della spesa tra ricerca di base, ricerca traslazionale e partecipazione a bandi internazionali, e le modalità di monitoraggio e diffusione dei risultati. In questo modo si garantisce un uso trasparente e orientato all'impatto delle risorse, con ricadute concrete sulla capacità del Paese di aggiornare linee guida, linee di indirizzo e modelli di intervento, in coerenza con la legge n. 134 del 2015 e con i livelli essenziali di assistenza.

In sintesi, l'emendamento riconosce che l'autismo non è più un tema marginale ma una priorità di salute pubblica e di welfare, e che senza un investimento massiccio e continuativo in ricerca di base e traslazionale sarà impossibile dare risposte adeguate alla crescita della prevalenza e al carico che oggi grava su famiglie, scuole, servizi sanitari e sistema sociale nel suo complesso. Un Fondo stabilmente rifinanziato con 50 milioni di euro annui consente all'Italia di giocare un ruolo da

protagonista nei grandi programmi internazionali di ricerca sull'autismo e di costruire, su basi scientifiche solide, politiche sanitarie e sociali più efficaci e sostenibili.